



COMUNE DI COLLEDARA
PROVINCIA DI TERAMO

ACCONTO IMU – TASI ANNO 2018

Si ricorda che il prossimo 18 giugno 2018 scade il termine per il versamento dell'acconto IMU – TASI 2018.

Ai fini del calcolo dell'imposta si riconfermano per l'anno 2018 le aliquote già previste per l'anno 2017 e sotto indicate:

IMU (Deliberazione C.C. n° 2 del 23/02/2018):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,0
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	6,0
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 27 del Regolamento Comunale)	///
4	USO GRATUITO - Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale con conseguente riduzione della base imponibile al 50% se ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 del Regolamento Comunale IUC	8,0
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	///
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (immobili Cat. D)	9,0
7	Immobili locati (si veda anche l'art. 32 bis del Regolamento Comunale IUC)	8,0
8	Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 27 del Regolamento Comunale IUC)	///

TASI (Deliberazione C.C. n° 3 del 23/02/2018):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,8
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse le abitazioni cat. A1, A8 e A9) (art. 23 regolamento comunale IUC a partire dal 01/01/2016).....	----
3	Terreni edificabili.....	1
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A1, A8, A9.....	---
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1
6	Fabbricati inagibili, a seguito del sisma Abruzzo 2009, con esito B, C, E, F a seguito di sopralluogo da parte della Protezione Civile	---
7	Immobili di categoria "D".....	1,5

AGEVOLAZIONI

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** la L.208/2015 ha introdotto l'unica forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
 1. L'immobile deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
 2. L'immobile rientri in una delle categorie del gruppo catastale A ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
 3. Il contratto di comodato sia registrato;
 4. Il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale, quindi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
 5. Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

- Come sottolineato dal MEF (con nota Prot. n. 2472 del 29.01.2016), ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU, pertanto le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI.

- Sempre con la stessa nota, il MEF ha chiarito che, per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e TASI, i contratti di comodato verbali devono essere registrati entro il 1° marzo 2016. I contratti di comodato in forma scritta, invece, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà decorrenza da tale data.

- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in detenzione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9).

SISMA 2009

- **Esenzione IMU fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 06 aprile 2009:** come chiarito dalla circolare 3/DF del MEF (Prot. n. 9485 del 18.05.2012), i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

- **Esenzione TASI fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 06 aprile 2009:** ai sensi dell'art.1, comma 448, della legge n.190/2014, a decorrere dall'anno 2015, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

SISMA "Centro Italia" 2016

Riferimento normativo: D.L. 8/2017, legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45; Consiglio dei Ministri n. 85 del 29/05/2018

• Sospensione rimborsi tributari

La ripresa della riscossione dei tributi sospesi (fino al 31/12/2017), per soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole, decorre dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018. I versamenti delle somme oggetto di sospensione potranno essere rateizzate in 60 rate mensili.

• Esenzione IMU - TASI

I fabbricati ubicati nei Comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. A tal fine, è opportuno presentare all'Ufficio Tributi, la dichiarazione IMU/TASI, mediante modello ministeriale di dichiarazione di variazione IMU/Tasi, con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di inagibilità.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi tel. 0861/698877

Il Responsabile Finanziario

f.to Dott. Domenico Bonomo